

Riforma II dell'imposizione delle imprese: rafforzare le PMI e l'impiego

Il 24 febbraio 2008 il popolo voterà sulla riforma II dell'imposizione delle imprese adottata dal Parlamento nel marzo 2007. Il Consiglio federale e i cantoni sostengono questa riforma equilibrata e basata interamente sulle necessità delle PMI.

Prima parte: introduzione del consigliere federale Hans-Rudolf Merz sull'agenda delle riforme fiscali

Il consigliere federale Hans-Rudolf Merz, capo del Dipartimento federale delle finanze, presenta il suo programma sulle riforme fiscali e spiega perché egli si impegna in favore della riforma II dell'imposizione delle imprese, che costituisce un alleggerimento dell'onere fiscale delle PMI.

Seconda parte: la posizione degli ambienti economici

Nella seconda parte, spieghiamo le misure previste dalla riforma dell'imposizione delle PMI e i loro effetti positivi. Per le imprese la riforma è un progetto convincente e necessario. Essa riduce sensibilmente l'onere fiscale delle nostre PMI e crea così degli impulsi durevoli per la crescita e l'impiego.

1° ottobre 2007


Numero 19

dossier politica

Rafforzare le PMI nell'interesse della Svizzera

Hans-Rudolf Merz, consigliere federale

« La riforma II dell'imposizione delle imprese è concepita in primo luogo per le PMI. La legge crea degli incitamenti positivi per queste imprese in merito alle loro scelte in materia di investimenti, elimina gli ostacoli che compromettono la loro evoluzione e alleggerisce i loro oneri. »



Gli obiettivi delle riforme fiscali

Le mie riforme di politica fiscale perseguono tre obiettivi ben definiti: intendo liberare le decisioni individuali e imprenditoriali dagli obblighi fiscali, permettere un'imposizione più semplice ed equa nonché promuovere la crescita e aumentare l'occupazione con riforme finanziariamente sostenibili. La mia politica fiscale è orientata anche al cetto medio. Dato che dal 1990 quest'ultimo si è visto aumentare il proprio reddito lordo in misura minore rispetto alle economie domestiche più povere o quelle più abbienti, l'orientamento perseguito è giustificato. In particolare anche perché la disparità salariale in Svizzera è una delle più contenute e non accenna, o quasi, ad aumentare.

La riforma II dell'imposizione delle imprese sarà sottoposta al popolo nel 2008

La riforma II dell'imposizione delle imprese (riforma dell'imposizione delle PMI), sulla quale saremo chiamati a votare il 24 febbraio 2008, è completamente orientata alle nostre piccole e medie imprese (PMI). La legge promuove il loro comportamento in materia d'investimento, elimina gli ostacoli al loro sviluppo e sopprime gli aggravi. Le oltre 300 000 PMI svizzere sono il pilastro della nostra economia. Esse offrono due milioni di impieghi e occupano due terzi delle persone attive.

Riforma II dell'imposizione delle imprese :
effetti positivi sulla crescita e l'impiego

La riforma dell'imposizione delle PMI si riallaccia alla prima riforma dell'imposizione delle imprese, che era orientata alle holding. Essa è stata coronata da un pieno successo. Oggi abbiamo più imprese, più posti di lavoro e più entrate fiscali di prima. Dal 2001 le entrate fiscali delle persone giuridiche sono cresciute più del doppio rispetto al prodotto interno lordo. Anche la riforma II avrà effetti positivi sulla crescita e sull'occupazione. In tal modo vengono rafforzate le PMI e ne beneficia tutto il paese.

Una necessità in Svizzera

La concorrenza tra i sistemi fiscali

I sistemi fiscali non temono la concorrenza. Questa concorrenza obbliga la politica e l'amministrazione ad offrire una combinazione attrattiva tra prestazioni pubbliche, da un

lato, e carichi fiscali, dall'altro. Anche a livello internazionale, la concorrenza fiscale è una costante e proprio in campo fiscale internazionale i cambiamenti sono molti e rapidi. La concorrenza è indispensabile per un paese piccolo come la Svizzera che deve compensare gli svantaggi concorrenziali naturali per preservare il benessere e i posti di lavoro.

Un sistema fiscale dinamico

Il sistema fiscale è dinamico. Società, Stato ed economia cambiano e con essi le imposte. Dai pedaggi è nata la TTPCP e dalla tassa sul sale l'imposta sul valore aggiunto. Dalla decima ha avuto origine l'imposta sul reddito. Per millenni l'aliquota ammontava al dieci per cento, da cui il nome "decima". A titolo di curiosità, la prima volta è stata versata da Abramo al re di Salem cui egli diede la decima di tutto, come recita l'Antico Testamento. La decima era quindi una Flat Tax. Oggi non è raro trovare paesi che si ricordano sempre più della decima. Esiste quindi una pressione ad effettuare riforme.

Le riforme fiscali devono essere creative ed eque

Le riforme fiscali devono essere creative ed eque, in quanto ogni intervento modifica le relazioni tra i contribuenti. Secondo un detto una politica fiscale è buona quando tutti sono insoddisfatti nella stessa misura. Questo difficile compromesso è sicuramente ben riuscito con l'attenuazione della penalizzazione del matrimonio. Dal 1° gennaio 2008 tutte le coppie di coniugi da Basilea a Chiasso approfitteranno di una deduzione di 2500 franchi nell'ambito dell'imposta federale diretta. I coniugati con doppio reddito possono dedurre fino a 12'500 franchi.

Riforma II dell'imposizione delle imprese: il giusto compromesso

Anche per la riforma II dell'imposizione delle imprese abbiamo trovato un compromesso. La riforma è stata elaborata in stretta collaborazione con i cantoni, segnatamente nell'ambito dell'imposizione dei dividendi. 13 cantoni hanno già raccolto esperienze positive con riforme simili. Il Parlamento ha chiaramente sostenuto la riforma (123 a 70 in Consiglio nazionale, 35 a 8 in Consiglio degli Stati).

La diminuzione delle entrate è sopportabile

Le attese perdite fiscali sono sostenibili. Paragonate al volume di uscite di 56 miliardi, per la Confederazione esse ammontano soltanto a 56 milioni. L'importo è già stato incluso nella pianificazione finanziaria. Il minor gettito nell'ambito dei dividendi a livello cantonale ammonterebbe a 349 milioni, sempre che venga adottata la stessa soluzione della Confederazione. Con l'introduzione della riforma II, l'AVS registrerà minori entrate di circa 86 -130 milioni. Questo importo verrà più che compensato già a medio termine attraverso gli effetti sulla crescita provocati dalla riforma. Per l'imposta federale diretta è attesa la stessa evoluzione.

Su cosa porta la riforma II dell'imposizione delle imprese ?

Nel dettaglio, di cosa si tratta? La riforma II non mina il principio di tassare gli utili delle imprese. Migliora tuttavia le condizioni-quadro fiscali delle PMI. Le misure sono riassunte in tre gruppi nel seguente modo:

La Svizzera, paese con una forte imposizione dei dividendi

1. Il primo gruppo concerne l'imposizione dei dividendi. Nell'ambito dell'imposizione degli utili e dei dividendi la Svizzera rientra ancora nei paesi a forte imposizione. Essa occupa il 28esimo posto dei 30 Stati dell'OCSE. Pertanto, la doppia imposizione economica dei proprietari di PMI che detengono una partecipazione minima del 10 % verrà attenuata in modo mirato. Gli investimenti e il capitale di rischio saranno dunque considerevolmente sgravati.

Per principio un'impresa può finanziarsi in tre modi, segnatamente tramite l'autofinanziamento, il finanziamento di terzi o il finanziamento mediante emissione di partecipazioni. Quest'ultimo tipo di finanziamento è quello più oneroso dal punto di vista fiscale. La messa a disposizione del capitale di rischio (capitale azionario) non è dunque attrattiva. Le imprese che devono finanziarsi mediante capitale proprio proveniente dall'emissione di titoli sono pertanto fiscalmente discriminate rispetto a quelle che possono ricorrere alle altre due forme di finanziamento. Ciò frena proprio l'evoluzione di giovani imprese, che dipendono appunto dal capitale di rischio. In altre parole il fisco complica la nascita di nuove imprese innovative. Ciò non favorisce una crescita vitale così necessaria al nostro paese.



-
- Molto denaro è « fermo » nelle imprese
- Attenuazione moderata della doppia imposizione: possibile una futura diminuzione dell'imposta sugli utili
- Sgravio delle imposte sulla sostanza
- Le imprese di persone devono essere flessibili di fronte alle esigenze del mercato
- A causa della doppia imposizione, la distribuzione degli utili non è oggi giorno attrattiva. Molto denaro è "fermo" nelle imprese, invece di essere reinserito nel circuito economico.
- Grazie all'attenuazione della doppia imposizione economica la riforma II migliora la neutralità di finanziamento. Il fisco non ha niente da perdere se non può più influire sulle decisioni delle imprese – esso deve piuttosto tassare in modo equo, indipendentemente dal tipo di finanziamento.
- La nuova legge è stata criticata da più parti. Si sostiene che invece dell'attenuazione della doppia imposizione economica sarebbe stato meglio diminuire le aliquote delle imposte sugli utili. A mio avviso questa critica è esagerata. Poiché nell'attenuazione della doppia imposizione si è proceduto con moderazione, le possibilità per una diminuzione futura dell'imposta sugli utili non sono precluse. Nel 2006 l'aliquota media dell'imposta sugli utili era in Svizzera di poco superiore al 21%, in Irlanda era del 12,5%.
2. Passiamo al secondo gruppo. Qui si sgravano le imprese da imposte che erodono la sostanza. I cantoni possono computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. In tal modo si sgravano le società di capitali dall'imposta sul capitale, ormai obsoleta e dannosa. Ciò crea incentivi al conseguimento di utili.
- La riforma II riduce quindi – anche in questo contesto – la portata di un'imposta superata, nel senso che introduce sgravi a livello di tassa d'emissione.
3. Nel terzo gruppo si tratta di esentare le imprese di persone da imposte che colpiscono nel momento sbagliato. Grazie a un pacchetto di provvedimenti le imprese di persone si possono orientare in maniera flessibile alle necessità del mercato senza essere ostacolate dal fisco.
- Durante il suo ciclo di vita, ogni PMI, sia essa un'azienda artigianale, un garage, una panetteria o una farmacia attraversa diverse fasi: costituzione, crescita, consolidamento, specializzazione, diversificazione, successione. E' proprio in questi difficili momenti che regolamentazioni fiscali ostacolano i necessari adeguamenti. In ambito di liquidazioni, acquisti sostitutivi, questioni relative alla valutazione della sostanza commerciale, trasferimenti di immobili o imposizione di riserve occulte in caso di divisione ereditaria, si può quasi dire che il fisco partecipa alle decisioni aziendali. Accade persino che in base a considerazioni puramente fiscali vengano prese decisioni scientemente più svantaggiose per l'impresa. Ad esempio quando il fisco chiede imposte anche laddove non circola denaro. Dobbiamo subito eliminare questi incentivi sbagliati.

« La riforma sopprime dei freni alla crescita e rafforza il pilastro principale della nostra economia nazionale, cioè le nostre PMI, il principale datore di lavoro della Svizzera. Essa va a favore di tutto il paese. »

In conclusione, con la riforma II dell'imposizione delle PMI,

- creiamo incentivi per il capitale di rischio a vantaggio di giovani imprese innovative;
- liberiamo le nostre PMI dalle seccature fiscali e dagli incentivi fiscali sbagliati
- attenuiamo gli aggravati che erodono la sostanza delle imprese.

La riforma elimina gli ostacoli alla crescita. Rafforza il pilastro della nostra economia nazionale, ovvero le piccole e medie imprese, grazie alle quali vengono creati nuovi posti di lavoro. Tutto il paese ne beneficia. Dopo aver sgravato l'imposizione delle holding e dei coniugi, è giunto il momento di fare qualcosa per le PMI e il settore delle imprese.



Fonte: OCSE, DFF

La riforma II dell'imposizione delle imprese secondo gli ambienti economici

Contenuto della riforma dell'imposizione delle PMI

1. Alleggerire l'imposizione degli azionisti: promuovere il capitale di rischio

- Imposizione parziale dei dividendi a livello dell'imposta federale per le partecipazioni qualificate nella sostanza privata e nella sostanza commerciale
 - A livello federale la riforma attenua la doppia imposizione economica, cioè sopprime la doppia imposizione non compensata del reddito del capitale (dividendo) a titolo dell'imposta sugli utili per le società di capitali o le società cooperative e dell'imposta sul reddito per gli azionisti. L'attenuazione interviene a livello dell'azionista con un'imposizione parziale dei dividendi in ragione del 50 % nella sostanza commerciale e del 60 % nella sostanza privata. L'alleggerimento, così come pianificato oggi, favorisce i detentori di partecipazioni che rappresentano almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una cooperativa. Questa misura concerne specificatamente gli imprenditori-azionisti.
La misura riduce l'onere fiscale sui dividendi, che raggiunge un livello record in Svizzera, e riduce sensibilmente la fiscalità del capitale di rischio. Dal momento che i fondi di cui l'azienda non ha bisogno possono essere rimessi in circolazione più facilmente, la pianificazione delle successioni ne risulta facilitata. La riforma agevola pure lo sviluppo delle giovani imprese in rapida crescita.
- Attenuazione della doppia imposizione a livello cantonale
 - La possibilità di attenuare la doppia imposizione economica a livello cantonale è iscritta nella legge sull'armonizzazione fiscale. I cantoni sono liberi per quanto concerne l'applicazione. Tredici cantoni hanno già attenuato la doppia imposizione economica ed altri prevedono di farlo nel 2008. L'attenuazione prende sia la forma di un'imposizione parziale dei dividendi, l'opzione ritenuta a livello federale, sia quella dell'applicazione di un tasso ridotto d'imposizione dei dividendi.
- Introduzione del principio dell'apporto di capitale
 - D'ora in avanti, la totalità degli apporti di capitale potrà essere rimborsato senza conseguenza fiscale. Questa misura, che autorizza una maggiore flessibilità per il finanziamento del capitale proprio, risponde ai bisogni delle imprese. Essa elimina inoltre dei meccanismi fiscali contrari alla sistematica.

Esempio: principio dell'apporto di capitale

A. Muster ha ripreso la società Menuiserie SA che apparteneva a suo padre. I macchinari, obsoleti, devono essere sostituiti. La banca è pronta a concedergli un prestito, sempre che egli aumenti la base del capitale proprio della società. Al fine di evitare i costi e gli ostacoli formali di un aumento del capitale, Muster versa 200 000 franchi di aggio (riserve legali). Gli investimenti si rivelano paganti. L'imprenditore deve iniziare a rimborsare il credito prima di farsi rimborsare il suo investimento. Secondo il diritto in vigore, Muster deve sottoporre l'importo dell'investimento all'imposta sul reddito al momento del rimborso. Il sostegno che egli ha fornito alla propria società gli costerà 50 000 franchi se non di più, mentre egli non ha ancora incassato nessun reddito. Con la riforma, Muster potrà recuperare la somma che egli ha messo a disposizione della propria società che è stata utilizzata come capitale proprio, senza che egli abbia conseguenze fiscali.

2. Miglioramenti per le società di capitali e rafforzamento della piazza economica

- Attribuzione dell'imposta sull'utile all'imposta sul capitale
 - L'imposta sul capitale intacca la sostanza delle imprese e nuoce alla piazza economica. Con la riforma i cantoni hanno la possibilità di attribuire l'imposta sull'utile all'imposta sul capitale. Questa misura riduce l'onere fiscale delle società di capitali. Essa concerne solo i cantoni poiché a livello federale l'imposta sul capitale è già stata abolita nell'ambito della prima riforma dell'imposizione delle imprese.
- Estensione della deduzione per partecipazioni
 - La deduzione per partecipazioni può essere sollecitata dalle società di capitali e dalle cooperative per i redditi provenienti da partecipazioni sostanziali. Questa misura attenua l'imposizione multipla a livello dell'impresa. In futuro basterà detenere una quota-parte di almeno il 10% del capitale (contro il 20 % precedente) o avere diritto al 10 % (20 % in precedenza) degli utili e delle riserve per beneficiare della riduzione per partecipazioni sui dividendi. Questi criteri saranno pure considerati come soddisfatti a partire da quando i diritti di partecipazione raggiungono un valore commerciale di un milione di

	<p>franchi (contro 2 milioni di franchi in precedenza) alla fine dell'anno fiscale. Per ottenere la riduzione per partecipazioni sugli utili d'alienazione, soltanto il tasso di partecipazione deve essere determinante (partecipazione di almeno il 10%). Questa misura aumenta per le imprese l'attrattività delle partecipazioni in quanto investimento. La deduzione per partecipazioni è stata introdotta in occasione della prima riforma dell'imposizione delle imprese e si è rivelata efficace nel contesto della concorrenza internazionale tra piazze economiche.</p>
Estensione dell'acquisto sostitutivo	— La riforma prevede di flessibilizzare l'acquisto di oggetti e di partecipazioni. Essa abbandona l'esigenza di funzione identica per gli oggetti e diminuisce il tasso richiesto per le partecipazioni. Il trasferimento delle riserve occulte allo scopo di acquistare materiale risulta agevolato. Questa misura semplifica un nuovo orientamento delle imprese ed elimina un ostacolo fiscale.
Esempio: estensione dell'acquisto sostitutivo	<p>Transport SA è un'azienda di trasporto classica che possiede un parco veicoli di 25 camion di dimensioni diverse. Il trasferimento del trasporto dalla strada verso la ferrovia e la TTPCP obbligano l'azienda a cambiare orientamento. Essa lavora maggiormente con altre società di trasporto e le FFS, in particolare per evitare i tragitti a vuoto; inoltre, la società riduce il proprio parco veicoli a 17 mezzi. L'azienda, che non desidera licenziare i propri dipendenti, sceglie di formarli al fine di proporre ai clienti, al di là del servizio di trasporto, la presa a carico della pianificazione logistica. S'impongono degli investimenti nei mobili dell'ufficio e del materiale informatico. Essi sono realizzati con il provento della vendita di otto camion. Secondo il diritto in vigore, il guadagno da capitale derivante dalla vendita dei camion deve essere tassato. La società vede dunque diminuire le risorse disponibili per gli investimenti. Con la riforma, il 100% dei guadagni da capitale risultanti dalla vendita dei camion possono essere investiti nella nuova infrastruttura. Il nuovo orientamento pertinente di un'azienda non sarà più frenato da questioni fiscali.</p>
Riduzione dei diritti d'emissione	— La riforma prevede degli sgravi per le società di capitali e le cooperative per quanto concerne i diritti d'emissione. Nel caso delle società di capitali le emissioni di capitale delle società di salvaguardia sono esonerate dalla tassa di bollo, ciò che facilita la continuazione dell'attività e il mantenimento degli impieghi in caso di risanamento. Le società cooperative, dal canto loro, sono poste su un piano di parità con le società di capitali per quanto concerne l'emissione dei diritti di partecipazione (franchigia di un milione di franchi).
Esempio : sostegno fornito alle società di salvaguardia	<p>Una piccola azienda agricola bernese che conta 15 dipendenti è ancora una volta confrontata ai danni causati dalle intemperie. La situazione economica difficile è aggravata da perdite della produzione. La società accumula continuamente delle perdite, al punto che i proprietari pensano solo a gettare la spugna e a dichiarare fallimento. Tuttavia, due investitori locali rilevano il potenziale dell'azienda. Riprendere l'azienda con tutti i suoi debiti sarebbe troppo oneroso. Gli investitori e i diversi creditori creano una società detta di salvaguardia: essi investono 7 milioni di franchi, riscattano tutti gli attivi necessari per l'azienda e salvano la totalità degli impieghi. Secondo il diritto in vigore, gli investitori devono pagare 60 000 franchi d'imposte (diritti d'emissione). Con la riforma, l'investimento di capitali in una società allo scopo di riprendere un'azienda sovraindebitata è esonerato dai diritti d'emissione.</p>
Soppressione della sovraimposizione degli utili di liquidazione	<p><i>3. Eliminazione degli ostacoli fiscali per le società di persone: sgravio dell'onere fiscale nelle fasi transitorie</i></p> <p>— Attualmente, gli utili messi da parte in caso di cessazione definitiva di una società di persone sono fortemente tassati a causa della progressività dell'imposta. La riforma dell'imposizione delle PMI corregge questa sovraimposizione e sostiene i lavoratori indipendenti nel settore della previdenza vecchiaia privata. Gli utili di liquidazione (riserve occulte realizzate) e gli altri redditi saranno tassati separatamente. La riforma introduce così la possibilità di dedurre gli importi dedicati al rilevamento di quote della previdenza professionale. Se la persona non riscatta delle quote, l'importo corrispondente ai possibili riscatti è tassato con un'aliquota ridotta equivalente a un quinto del tasso determinante. Il resto è sottoposto ad un tasso d'imposizione parziale. I cantoni possono liberamente fissare i relativi tassi d'imposizione.</p>

Estensione dell'acquisto sostitutivo	– Il progetto prevede l'abbandono dell'esigenza di funzione identica per gli immobili necessari all'impresa anche per le società di persone. Questa misura facilita l'adattamento alle nuove esigenze del mercato e promuove il mantenimento degli impieghi.
Valutazione dei titoli della sostanza commerciale	– Per l'imposta sul reddito i titoli della sostanza commerciale saranno d'ora in poi valutati secondo il valore determinante, piuttosto che secondo il valore venale. Questa misura riduce i compiti amministrativi e comporta uno sgravio dell'imposta sulla sostanza.
Riporto dell'imposizione in occasione del trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale alla sostanza privata	– Quando degli immobili vengono trasferiti dalla sostanza commerciale alla sostanza privata, è ora possibile respingere l'imposizione del plus-valore. Allora, soltanto la differenza tra le spese d'investimento e il valore fiscale per l'imposta sul reddito (valore contabile attualizzato) è tassata al momento del trasferimento. Questa misura che abolisce l'imposizione degli utili non realizzati, corrente oggi, facilita le ristrutturazioni.
Riporto dell'imposizione delle riserve occulte in occasione della ripartizione della successione	– In occasione della ripresa di un'azienda da parte di alcuni eredi, nell'ambito della divisione successorale, le riserve occulte non sono più tassate. I relativi guadagni da capitale sono tassati in caso di ulteriore alienazione dell'azienda o di alcuni dei suoi elementi.
Sgravio fiscale dell'affitto	– Con la riforma la cessione in affitto di un'azienda commerciale sarà allora considerata come il compito dell'attività remunerata indipendente, con le corrispondenti conseguenze fiscali. Secondo il diritto attuale, si suppone che vi sia una cessazione dell'azienda e dell'attività lucrativa indipendente quando la durata di messa in gerenza supera i cinque anni. Questa misura permette una maggiore flessibilità per la continuazione dell'attività principalmente da parte delle aziende agricole.

« L'imposizione dei redditi da capitale assottiglia il rendimento privato degli investimenti ... e frena la crescita. »
Professor Christian Keuschnigg 2004

Mozione CET-N 02.3638 : « Il Consiglio federale è invitato a presentare il più rapidamente possibile le proposte annunciate di riforma dell'imposizione delle società ... Questa riforma dovrà in particolare prevedere delle misure :

1. per migliorare la situazione delle società di persone in caso di cessazione della loro attività e la regolamentazione della successione, in particolare per le PMI;
2. per diminuire sostanzialmente la doppia imposizione economica degli utili distribuiti agli azionisti ... »

Consenso politico: una riforma che rafforza le PMI e allevia il loro onere fiscale

Le conseguenze negative della doppia imposizione economica sono note da tempo. Sia per facilitare l'accesso al capitale di rischio per le giovani aziende in rapida crescita, sia per alleggerire l'imposizione delle imprese familiari o per mantenere l'attrattività fiscale della piazza economica svizzera, gli ambienti economici e politici si battono da anni per sopprimere o almeno ridurre il più possibile la doppia imposizione economica dei redditi da capitale (dividendi).

Quando, su pressione del Parlamento e dell'economia, il Consiglio federale ha affidato nel settembre 2001 al Dipartimento federale delle finanze (DFF) il mandato di elaborare una seconda riforma dell'imposizione delle imprese in collaborazione con i cantoni, due obiettivi erano prioritari : l'eliminazione o per lo meno l'attenuazione netta della doppia imposizione economica e la soppressione degli ostacoli fiscali per le società di persone. Questi due obiettivi avevano una cosa in comune: essi non erano stati affrontati nell'ambito della riforma I dell'imposizione delle imprese del 1997, che intendeva migliorare l'attrattività della piazza economica svizzera. Il fatto di focalizzare la seconda riforma dell'imposizione delle imprese sulle PMI rispondeva ad una volontà politica largamente condivisa. Così, la mozione Schweiger depositata nel 2000 (00.3552) chiedeva che l'attrattività fiscale della piazza economica svizzera fosse migliorata in particolare per le PMI – soprattutto grazie all'attenuazione della doppia imposizione economica. Nel contempo, una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) dell'aprile 2001 perseguiva un obiettivo caro alle PMI: sopprimere le ingiustizie fiscali subite dalle società di persone in caso di successione (01.3214). Il Parlamento ha trasmesso queste due mozioni al Consiglio federale, di modo che esse sono vincolanti.

Un concetto elaborato dal DFF in risposta a questi interventi andava molto più lontano. Esso prevedeva in particolare l'introduzione di un'imposta sugli utili di partecipazione, sebbene il popolo e i cantoni avessero in precedenza respinto una simile imposta quando hanno respinto l'iniziativa popolare « per un'imposta sugli utili da capitale » (dicembre 2001). Gli ambienti interessati, ma anche gli ambienti politici hanno richiesto una riforma della fiscalità delle aziende che avesse due scopi principali, ossia attenuare la doppia imposizione economica e ridurre l'onere fiscale delle società di persone (vedere estratti d'interventi parlamentari a margine).

Iniziativa parlamentare PDC 02.469 :
« Occorre riformare senza indugiare
l'imposizione delle società ...

1. Diminuzione di metà della doppia imposizione del capitale-rischio ...
2. Parità di trattamento tra il capitale sociale e l'aggio ...
3. Alleggerimento dell'imposizione degli eredi proprietari di imprese nel caso delle ragioni individuali e delle società di persone ...
4. Aumento della riduzione per partecipazioni ... »

Nel dicembre 2003 il Consiglio federale ha presentato un progetto di consultazione che conteneva numerose proposte di sgravio per le società di persone, ma che andava oltre l'aspetto centrale dell'attenuazione della doppia imposizione economica per quanto concerne l'imposizione delle partecipazioni. Nella risposta alla procedura di consultazione, l'imposta sugli utili di partecipazione ha ancora una volta faticato a raccogliere una maggioranza di voti.

A seguito della procedura di consultazione, i cantoni hanno presentato il loro concetto per una riforma II dell'imposizione delle imprese (novembre 2004). Conformemente alle informazioni svelate dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, questa riforma doveva contenere i seguenti elementi:


- l'attenuazione della doppia imposizione economica mediante l'imposizione parziale dei dividendi per le partecipazioni qualificate di almeno il 10%, sapendo che si può imporre questo sistema ai cantoni ma non l'ampiezza della diminuzione, a causa della loro sovranità in materia di aliquote;
- l'introduzione della possibilità, a livello cantonale, di attribuire l'imposta sull'utile all'imposta sul capitale;
- la soppressione o la diminuzione dei diritti d'emissione sul capitale proprio e il capitale in prestito;
- l'adozione di misure, per le società di capitali e le società di persone, non contestate nella procedura di consultazione del Consiglio federale.

Le rivendicazioni dei cantoni e i principali risultati della consultazione – si chiaro agli sgravi fiscali a favore delle società di persone, nessuna misura che vada oltre l'attenuazione della doppia imposizione economica per quanto concerne l'imposizione delle partecipazioni – definivano, per l'essenziale, i contorni della riforma II dell'imposizione delle imprese. Il progetto che il Consiglio federale ha in seguito trasmesso al Parlamento (giugno 2005) si iscriveva in questa linea. Nel corso delle delibere parlamentari, taluni aspetti sono stati affinati, ma ad eccezione della decisione di trattare separatamente le questioni della liquidazione parziale indiretta e del commercio quasi professionale di titoli, il progetto non ha più subito cambiamenti importanti. La riforma II dell'imposizione delle imprese adottata dal Parlamento nel marzo 2007 corrisponde infine alle esigenze formulate all'inizio del processo di riforma: una riforma tendente avantutto ad alleggerire l'onere fiscale delle PMI e a rafforzarle.

L'economia svizzera, dominata dalle PMI
La Svizzera è un paese di PMI. Delle quasi 300 000 imprese in totale, il 99,7 % sono piccole e medie imprese che occupano meno di 250 dipendenti. Più dell' 87,6 % di esse sono microimprese con meno di 10 dipendenti. Le PMI svizzere occupano oltre 2 milioni di persone, ossia i due terzi delle persone attive. Esse svolgono inoltre un ruolo importante nel settore della formazione professionale, poiché formano oltre l'80% degli apprendisti.
Le imprese di dimensione media che occupano fino a 250 persone rappresentano il 20% circa degli impieghi. Esse sono particolarmente colpite dalla doppia imposizione economica che le penalizza sul piano fiscale.

Numero totale di PMI in Svizzera: 298'720

Quota delle imprese in funzione del numero di dipendenti



Fonte: UF 5, censimento delle imprese 2005

© econodata.ch 01.06.2007 Page 1

Successioni bloccate: bisogna rimediare
Attualmente numerosi ostacoli fiscali bloccano le successioni aziendali. Quasi 20 000 impieghi e posti d'apprendistato scomparirebbero ogni anno senza che nessuno si accorga, a causa delle procedure di successione bloccate o fallite. Secondo lo studio « Nachfolger gesucht! » sulle PMI dell'Università di San Gallo, circa 60 000 imprese, rappresentanti 450 000 impieghi circa, saranno confrontate ad una successione nei prossimi cinque anni. Quasi 9200 di queste, che occupano 73 000 persone circa, metteranno la chiave sotto lo zerbino. Una delle cause del problema è il trattamento fiscale poco vantaggioso delle imprese in fase transitoria. Numerosi ostacoli fiscali complicano precisamente la delicata tappa del passaggio del testimone alla generazione successiva. Questi scogli ostacolano i trasferimenti di imprese e ne minacciano la loro continuazione. La riforma II dell'imposizione delle imprese regolerà proprio queste questioni. Essa attenua durevolmente il problema delle successioni, alleviando l'onere fiscale delle PMI principalmente nelle fasi transitorie.

L'imposizione parziale dei dividendi è efficace
L'imposizione parziale dei dividendi a livello cantonale è efficace. Come dimostra uno studio dell'Istituto di ricerche economiche BAK Basel Economics, realizzato in collaborazione con il Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) a Mannheim, pubblicato nel luglio 2007, l'introduzione dell'imposizione parziale in diversi cantoni ha considerevolmente migliorato le possibilità di finanziamento mediante l'emissione di partecipazioni. Questa misura riduce nettamente il costo del capitale per le imprese che si finanziano attraverso l'emissione di azioni cedute agli azionisti che detengono una partecipazione qualificata. Essa favorirà soprattutto le giovani imprese e le PMI che hanno particolarmente bisogno di fondi propri. Dal momento che le imposte legate a questo processo diminuiscono, il finanziamento mediante emissione di partecipazioni, *ossia il ricorso al capitale di rischio*, diventa più vantaggioso. Questo modo di finanziamento è divenuto meno oneroso nei cantoni di Obwald, Zugo, Nidwald, San Gallo, Lucerna e Svitto. Tutti questi cantoni applicano un'imposizione parziale dei dividendi per le partecipazioni qualificate. Per contro, nessun cambiamento è stato osservato nei cantoni che non conoscono l'imposizione parziale (Zurigo, Berna, Ginevra, Basilea-Città, ecc.): i costi del capitale-rischio per gli investitori (vale a dire i costi del capitale a livello dell'azionista in occasione dell'emissione di azioni) sono rimasti elevati.

Fonte : BAK Taxation Index: Update 2007, BAK Basel Economics, 11 luglio 2007

Una riforma generale e focalizzata: soppressione di ostacoli, promozione della crescita
Concepita sin dall'inizio come un pacchetto di misure, la riforma dell'imposizione delle PMI soddisfa un gran numero di rivendicazioni. La riforma affronta tutta una serie di tematiche, ma essa è chiaramente focalizzata sulle PMI. Essa elimina gli ostacoli fiscali subiti dalle società di persone e migliora l'attrattività fiscale della piazza economica svizzera per le società di capitali. L'attenuazione della doppia imposizione economica allevia le imprese familiari. Le giovani imprese che necessitano di capitale beneficeranno della misura, come pure le società ben insediate che devono pianificare una successione. La regolamentazione della liquidazione parziale indiretta ha già semplificato le successioni, ma soltanto la riforma dell'imposizione delle PMI e l'attenuazione della doppia imposizione economica permetteranno di combattere anche a livello federale la difficoltà di trasmettere ad un successore delle imprese « pesanti » dal punto di vista fiscale, un problema frequente. La forte imposizione dei redditi del capitale in Svizzera influisce considerevolmente sulle decisioni delle imprese e pesa sull'economia e la crescita. La riforma dell'imposizione delle PMI non allevia soltanto l'imposizione del capitale, ma elimina pure le distorsioni e gli ostacoli inerenti al sistema fiscale. In questo modo, la riforma promuove la crescita e contribuisce a mantenere e a creare degli impieghi.

Contemporaneamente sia generale che mirata, la riforma della fiscalità delle PMI introduce degli sgravi concreti netti per la maggioranza delle 300 000 PMI svizzere, ivi comprese le aziende agricole. La focalizzazione della riforma garantisce che essa sia sopportabile sul piano finanziario. Il peso finanziario sopportato dalla Confederazione e dai cantoni – questi ultimi sono in gran parte liberi per l'applicazione della riforma – non li priva completamente di qualsiasi margine di manovra per altre riforme (fiscali) attualmente in fase d'elaborazione, ancora allo stadio della pianificazione o in fase di discussione. Pur se moderata, la riforma contribuisce ad eliminare i principali difetti del sistema fiscale che sussistono da tempo. Attualmente non esistono soluzioni alternative alla riforma dell'imposizione delle PMI. Il suo orientamento chiaro, nonché la sua concentrazione sulle questioni preoccupanti, fanno della riforma II dell'imposizione delle imprese un progetto convincente e necessario.

La concorrenza internazionale non risparmia le piccole e medie imprese svizzere e richiede un uso il più efficace possibile delle risorse finanziarie. L'imposizione dei redditi del capitale, che raggiunge quasi un livello record nel nostro paese, alla quale si aggiunge ancora l'imposta sul capitale, penalizza fortemente le PMI e la piazza economica svizzera. E' pure a causa dell'evoluzione internazionale che la riforma dell'imposizione delle PMI tratta queste questioni. Attenuando la doppia imposizione economica e attribuendo l'imposta sull'utile all'imposta sul capitale, la riforma invia un segnale che produrrà degli effetti anche al di là delle frontiere del paese.

-
- Cinque argomenti a favore della riforma dell'imposizione delle PMI
- Una riforma per le PMI – La riforma II dell'imposizione delle imprese è una riforma fiscale a favore delle piccole e medie imprese svizzere. E' una riforma dell'imposizione delle PMI. Queste ultime hanno bisogno di questi sgravi fiscali e amministrativi.
 - Sostenere le imprese nelle fasi difficili – Attualmente, numerosi ostacoli fiscali bloccano le successioni aziendali. La riforma dell'imposizione delle PMI sgrava l'onere fiscale delle PMI in particolare durante le fasi di transizione delicate.
 - Un programma d'impulsi per la crescita e l'impiego – La riforma I dell'imposizione delle imprese del 1997 è stata coronata da successo: la Svizzera ha segnato dei punti rispetto alla concorrenza internazionale. Numerose imprese sono state create o si sono insediate in Svizzera. Sono stati creati dei posti di lavoro. La riforma dell'imposizione delle PMI prosegue su questa strada: in particolare grazie all'attenuazione della doppia imposizione economica, essa costituisce un nuovo programma d'impulsi per una crescita durevole delle PMI, che sono il motore dell'economia svizzera.
 - Sopprimere le disparità fiscali – La riforma dell'imposizione delle PMI attenua le differenze di trattamento fiscale ed elimina le distorsioni inopportune, nonché gli ostacoli fiscali che penalizzano le nostre imprese e l'economia in generale.
 - I cantoni sostengono la riforma dell'imposizione delle PMI – La riforma dell'imposizione delle PMI preserva l'autonomia fiscale dei cantoni, che sostengono così la riforma in blocco. I direttori cantonali delle finanze la approvano.

Informazioni :
frank.marty@economiesuisse.ch
catherine.lance@economiesuisse.ch
stefano.modenini@economiesuisse.ch

	MISURE	VANTAGGI PER LE PMI
« IMPRENDITORI » (Azionisti di società di capitali)	1. Imposizione parziale dei dividendi a livello dell'imposta federale diretta per le partecipazioni qualificate nella sostanza privata (60 %) e nella sostanza commerciale (50 %)	<ul style="list-style-type: none"> - riduce l'onere fiscale sui dividendi - riduce sensibilmente la fiscalità del capitale-rischio - riduce i costi del capitale proprio rispetto ai capitali in prestito - agevola lo sviluppo di giovani aziende in rapida crescita grazie al trattamento più favorevole del capitale proprio - agevola la pianificazione delle successioni, poiché i fondi eccedentari dell'impresa possono essere ritirati più facilmente
	2. Imposizione parziale dei dividendi nei cantoni ; tasso d'imposta aperto, da determinare dai cantoni	<ul style="list-style-type: none"> - stessi vantaggi del punto 1 - 13 cantoni applicano già l'imposizione parziale e 5 prevedono la sua introduzione nel 2008 ; questa misura è pure in discussione in altri cantoni
	3. Introduzione del principio dell'apporto di capitale	<ul style="list-style-type: none"> - conferisce maggiore flessibilità nella formazione del capitale proprio - permette il ritorno agli azionisti del capitale proprio supplementare versato senza essere tassato
« IMPRESE » (Società di capitali)	4. Attribuzione dell'imposta sull'utile all'imposta sul capitale (imposta cantonale)	<ul style="list-style-type: none"> - riduce l'onere fiscale gravante gli utili - riduce l'impatto di un'imposizione in mancanza di utili (« imposta sulla sostanza »)
	5. Alleggerimento delle condizioni per la deduzione di partecipazioni (10 % invece del 20 % ; 1 mio.fr. invece di 2 mio.fr.)	<ul style="list-style-type: none"> - sopprime l'imposizione multipla a livello dell'impresa
	6. Estensione dell'acquisto sostitutivo (abbandono dell'esigenza di funzione identica per gli oggetti; riduzione del tasso necessario per le partecipazioni)	<ul style="list-style-type: none"> - permette un nuovo orientamento dell'azienda - estende l'esonero del trasferimento delle riserve occulte
	7. Riduzione delle tasse d'emissione (esenzione della tassa per i consorzi; aumento dell'importo esonerato per le cooperative a 1 milione di franchi)	<ul style="list-style-type: none"> - diminuisce il lavoro amministrativo in occasione di risanamenti - riduce il costo d'acquisto del capitale proprio per le cooperative
« SOCIETA' DI PERSONE »	8. Diminuzione dell'onere fiscale sugli utili di liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> - sostiene gli indipendenti nella previdenza vecchiaia privata - crea degli incitamenti fiscali per gli imprenditori la cui azione si iscrive nella durata
	9. Estensione dell'acquisto sostitutivo (abbandono dell'esigenza di funzione identica per gli immobili necessari all'azienda)	<ul style="list-style-type: none"> - permette un nuovo orientamento dell'azienda - estende lo sgravio in occasione del trasferimento delle riserve occulte
	10. Valutazione dei titoli della sostanza commerciale ai valori determinanti per l'imposta sul reddito, piuttosto che al valore venale	<ul style="list-style-type: none"> - riduce l'imposta sulla sostanza - facilita la dichiarazione d'imposta
	11. Riporto d'imposizione durante il trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale alla sostanza privata	<ul style="list-style-type: none"> - facilita la ristrutturazione mediante l'abbandono dell'imposizione degli utili fittizi
	12. Imposizione differita delle riserve occulte sulla sostanza mobiliare e immobiliare durante la divisione della successione	<ul style="list-style-type: none"> - favorisce la continuazione della gestione aziendale da parte degli eredi
	13. Sgravi fiscali in caso di affitto (si considera che vi sia cessazione dell'attività indipendente solo quando la persona fa una domanda in questo senso)	<ul style="list-style-type: none"> - conferisce maggior flessibilità per la continuazione dell'attività delle aziende agricole